

**Oggetto: Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di miglioramento funzionale, con tecnologia no dig, del tratto di condotte idriche suburbane ubicato all'interno dell'impalcato del ponte di Punta Penna Pizzone a Taranto.**

#### *Chiarimento n. 1*

La gara è “economicamente vantaggiosa” con una parte di documentazione tecnica. A tal riguardo, nel disciplinare di gara, a pagina 44, per la documentazione “Offerta economica” è previsto, all'interno della busta “B computi metrici estimativi, elenco prezzi unitari”, il “...cronoprogramma delle lavorazioni ai sensi dell'art 40 comma 2del DPR n. 207/2010”. Sempre nello stesso disciplinare a pagina 42, al punto 15.4 della documentazione “Offerta tecnico-organizzativa” si dichiara che la variante non deve avere indicazioni riguardo costi, prezzi “... né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta C” ovvero, secondo quanto indicato, anche il cronoprogramma e le tempistiche delle lavorazioni. Questo però sembrerebbe contrario a quanto precedentemente indicato, come ad esempio a pagina 41 del disciplinare in cui al punto 3 viene più volte richiesta la descrizione delle tempistiche delle lavorazioni con la proposta migliorativa (es. punto 3.b “...metodologie di pulizia delle condotte e relativi tempi di esecuzione”; punto 3.c “...minimizzazione dei tempi di interruzione dell'esercizio” e lo stesso è ribadito al punto 3.d). A questo proposito, al fine di poter preparare al meglio l'offerta tecnico-organizzativa avremmo necessità di capire se e quali indicazioni di tempistiche possano essere inserite nella documentazione tecnico organizzativa senza incorrere nell'esclusione.

#### *Risposta al chiarimento n. 1*

Il disciplinare di gara (paragrafo 15.2, a pag.41), conforme a quanto indicato nel CSA, prevede per l'Offerta Tecnica (busta B) la valutazione dei relativi sotto criteri 3.b e 3.c, mediante l'assegnazione dei punteggi in relazione alla valutazione della “...riduzione/minimizzazione dei tempi di interruzione dell'esercizio su ciascuna condotta”.

Ancora, a pag. 42 dello stesso, al paragrafo 15.4, specifica che “*La Variante (quindi l'offerta tecnica migliorativa espressa) non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e prezzi, né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi **quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta C***”.

Si rileva che, come da disciplinare di gara, l'**unico** elemento di valutazione dell'Offerta economica, busta C, con l'attribuzione del punteggio (max 30 punti), è esclusivamente il “*Prezzo dei lavori costituito dall'importo determinato dalla sommatoria delle voci di cui ai punti a1, a3 dell'art.2 comma 1 del CSA ecc...*” così come espressamente riportato ne disciplinare di Gara a pag.47 nel paragrafo 17 lettera **b) Valutazione dell'offerta economica**. Pertanto, a nostro avviso, tutte le possibili “indicazioni delle tempistiche inserite nella documentazione tecnico organizzativa sono utili alla valutazione della stessa e non costituiscono motivo di esclusione, perché pur se richiamate nel Cronoprogramma facente parte dell'offerta economica (paragrafo 16 a pagina 44), non costituiscono elemento di valutazione della stessa offerta economica.

#### *Chiarimento n. 2*

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere chiarimenti circa la modalità di redazione del "quadro economico" da fornire tra la documentazione relativa alla busta economica (pag. 44 del disciplinare di gara).

Nello specifico, prendendo a riferimento il quadro economico posto a base di gara, riportato a pag. 19 dell'elaborato D.1, si vuole sapere se nell'elaborato omologo che dovrà essere presentato dai concorrenti, la percentuale di sconto proposta dovrà essere applicata sia alle voci soggette a ribasso

indicate con le lettere "A" che a quelle indicate con le lettere "B", oppure solo alle voci soggette a ribasso indicate con le lettere "A".

#### *Risposta al chiarimento n. 2*

Si comunica che le sole voci soggette a ribasso, riportate nel quadro economico a pag. 19 dell'allegato D.1, sono le voci A1.1 e A.4.

#### *Chiarimento n. 3*

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere chiarimenti circa le "tabelle riassuntive relative alle opere oggetto della progettazione" da fornire a corredo del "quadro economico" citato al secondo punto dell'elenco di pag. 44 del disciplinare di gara.

Nello specifico, prendendo a riferimento il quadro economico posto a base di gara, riportato a pag. 19 dell'elaborato D.1, si vuole sapere se l'elaborato omologo che verrà presentato dai concorrenti in fase di gara, è sufficiente a soddisfare la richiesta esposta nel disciplinare al secondo punto elenco di cui sopra, e se no, che tipo di tabelle riassuntive a corredo dovranno essere prodotte.

#### *Risposta al chiarimento n. 3*

Si comunica che il computo metrico estimativo ed il quadro economico devono essere completi di tabelle riassuntive relative alle opere oggetto della progettazione, ossia alle opere di cui si compone l'intervento oggetto di progettazione (es: opere civili, opere elettromeccaniche).

#### *Chiarimento n. 4*

Si chiede di chiarire relativamente ai requisiti speciali per la progettazione indicati al punto 12.2.2 del disciplinare di gara, se l'importo pari ad 2.096.495,40 eur nella categoria "ID Opere D.05 (corrispondenza legge 143/1949 – Classe VIII)" deve essere posseduta esclusivamente nella categoria dei lavori OS35.

#### *Risposta al chiarimento n. 4*

Il concorrente dovrà dimostrare l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici di progettazione nella categoria "ID Opere D.05 (corrispondenza legge 143/1949 – Classe VIII) per l'importo di €2.096.495,40 oggetto del servizio.

#### *Chiarimento n. 5*

Si chiede di chiarire relativamente ai requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori indicati al punto 12.1.1.3 per i raggruppamenti temporanei, se il requisito minimo del 10% deve essere considerato anche nel caso di cooptazione di impresa locale con SOA in categoria differente da OS35.

#### *Risposta al chiarimento n. 5*

Si comunica che in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010: "se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in ATI hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati", non è richiesto all'impresa cooptata il requisito minimo del 10% previsto dall'art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 per le mandanti.

**Chiarimento n. 6**

Con riferimento alla Relazione Tecnica di Variante Migliorativa, citata al punto 1 del paragrafo 15.1 del disciplinare di gara, si vuole sapere se la stessa deve essere intesa esclusivamente come elaborato SOSTITUTIVO della Relazione Generale di Calcolo, oppure come documento INTEGRATIVO agli elaborati del Progetto Definitivo.

*Risposta al chiarimento n. 6*

Si comunica che la Relazione Tecnica di Variante Migliorativa, citata al punto 1 del paragrafo 15.1 del disciplinare di gara non rappresenta elaborato né INTEGRATIVO, né SOSTITUTIVO della relazione generale facente parte degli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara; essa è ed è da ritenersi quale documento tecnico degli atti di gara allo scopo di sostanziare il “Valore Tecnico dell’Offerta” proposta dal singolo offerente partecipante alla gara.